



Organismo di Composizione della Crisi da Sovra Indebitamento "I Diritti del Debitore, Segretariato Sociale del Comune di Sciara" Iscritto al n. 290 della Sezione A del Registro Organismi del Ministero della Giustizia

Piano Ristrutturazione dei Debiti

Art. 67 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14

Richiedente:

Scarpulla Ernesto
Via Borgo Manganaro n. 6 Vicari (PA)

Gestore nominato

Dott. Luigi Romano
luigiromano@pec.it

INDICE RELAZIONE

- Dichiarazione del Gestore della Crisi

- Premessa

I. Cause del sovra indebitamento

II. Posizione reddituale e patrimoniale

III. Posizione debitoria

IV. Merito creditizio

V. Sintesi della Proposta

VI. Alternativa Liquidatoria

VII. Conclusioni

RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE

Dichiarazioni Gestore della Crisi

Il sottoscritto Dott. Luigi Romano dichiara e attesta preliminarmente:

- di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c, e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, della propria neutralità o imparzialità;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali e' unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore istante ovvero di avere partecipato ad organi di amministrazione o di controllo dello stesso;
- di non sussistere, riguardo alla propria persona, condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse.

L'Organismo di Composizione della Crisi da Sovra indebitamento e per esso il Gestore della Crisi incaricato, ha provveduto, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 9 legge 3/2012, ad adempiere alle prescrizioni ivi previste

Premesso

- che il Sig.Scarpulla Ernesto nato a Termini Imerese (PA) 05/07/1973 Codice Fiscale SCRRST73L05L112U residente a Vicari in Via Borgo Manganaro n. 6 per porre rimedio allo stato di sovra indebitamento in cui versa, ha presentato, all'Organismo di Composizione della Crisi "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale del Comune Sciarra (Palermo)", istanza per un Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore ai sensi dell'art. 67 comma 1 bis del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14;
- che l'istante intende avvalersi dei benefici dell'art. 67 comma 1 del decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14: *"Il consumatore sovra indebita, con l'ausilio dell' OCC, può proporre ai debitori un piano del Consumatore che incarichi in modo specifico tempi e modalità per superarla crisi da*

sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma”.

Tutto ciò premesso si rassegna la seguente.

Analisi dei requisiti oggettivi di accesso ai benefici al Codice della crisi e dell’insolvenza

L’Art. 1 comma 1 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 disciplina l’ambito applicativo del nuovo codice della Crisi e dell’insolvenza, recitando: *“Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.”*

Parimenti, l’ambito applicativo delle procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento è definito dall’ Art. 65 comma cit. decreto, per il quale: *“I debitori di cui all’ Art.2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovra indebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX”;*

L’Art. 2 comma 1 lettera e), del citato decreto legislativo, definisce il “consumatore” come: *“La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.*

L’Art. 2 comma 1 lettera c), del citato decreto legislativo, definisce il “sovra indebitamento” come: *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.*

L’Art. 2 comma 1 lettera a), del citato decreto legislativo, definisce lo stato di “crisi” come: *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.*

L’Art. 2 comma 1 lettera b), del citato decreto legislativo, definisce l’ “insolvenza” come: *“ lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.*

Dalle analisi condotte dallo scrivente Gestore emerge come lo stesso possa considerarsi Consumatore e che si trovi in uno stato di oggettivo sovra indebitamento.

Rispetto delle condizioni ostative alla applicazione della norma: (Art. 69 comma 1)

L'istante, *ut supra* identificato:

- a. Non ha beneficiato di esdebitazione nel quinquennio pregresso, ne per due volte;
- b. Non ha determinato la situazione di sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode.

I. Cause del sovra indebitamento e diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (Art. 68 comma 2 lett. a)

L'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dallo scrivente gestore della crisi unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con il debitore hanno permesso al sottoscritto gestore di ricostruire che le cause e le circostanze dell'indebitamento in cui versa il debitore.

Da oltre 10 anni, dopo una dolorosa separazione con il coniuge, come da dichiarazione dello stesso ricorrente, il Signor Scarpulla Ernesto risulta affetto da ludopatia, che lo ha portato ad intraprendere, nel Gennaio 2023, presso il SER.T. di Bagheria, presso il quale ancora oggi e' in cura come si evince dalla documentazione medica che si allega alla presente istanza (Doc 10), un trattamento terapeutico, in quanto affetto da Disturbo da gioco d'azzardo.

La ludopatia è una patologia che rientra nelle cosiddette nuove dipendenze (o new addictions).

Sul sito del Ministero della Salute, per dare una definizione della patologia, si legge che la ludopatia è "*l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o di fare scommesse, nonostante l'individuo che ne è affetto sia consapevole che questo possa portare a gravi conseguenze*". Il rischio a cui può incorrere il ludopatico, in effetti, non è solo la perdita incontrollata delle proprie risorse economiche (e/o di quelle familiari) ma anche di mettere da parte le normali attività quotidiane (come il lavoro) ed i propri cari. Nei casi più estremi, inoltre, la malattia del gioco compulsivo può portare persino al suicidio.

Il gioco d'azzardo patologico è un disturbo del comportamento rientrante nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi. Nell'edizione di maggio 2013 del DSM, il gioco d'azzardo è stato inquadrato nella categoria delle cosiddette "dipendenze comportamentali". Ha una forte attinenza, infatti, con la tossicodipendenza; il giocatore d'azzardo patologico mostra una

crescente perdita di controllo nei confronti del gioco d'azzardo, aumentando la frequenza delle giocate, il tempo passato a giocare, la somma spesa nell'apparente tentativo di recuperare le perdite, investendo più delle proprie possibilità economiche (facendosi prestare i soldi e coprendosi di debiti) e trascurando gli impegni che la vita gli richiede. Oltre agli aspetti compulsivi, il gioco d'azzardo patologico è caratterizzato da tipiche distorsioni cognitive, come l'illusione del controllo sugli esiti delle giocate, la credenza che tanto maggiore sia il ritardo di un certo evento, come l'uscita di un numero o di una carta o di una combinazione di elementi a una videolottery, tanto più alta sia la probabilità della sua uscita. Una delle distorsioni cognitive più irrazionali sembra però essere quella delle cosiddette quasi vincite, cioè la situazione di gioco in cui si verifica una combinazione che si avvicina a quella scelta dallo scommettitore. Ovviamente la quasi vincita è soltanto una perdita ma per chi ha problemi col gioco d'azzardo viene vissuta come l'approssimazione di un successo e perciò paradossalmente si trasforma in un incentivo a proseguire con le scommesse. La forza di questa distorsione è nota da tempo, tanto che le lotterie istantanee e le videolottery sono programmate ad arte per produrre una elevata frequenza di quasi vincite ed incoraggiare così il giocatore a perseverare nel gioco.

Per quanto sopra, il ludopatico agisce sulla base di una vera e propria patologia psichiatrica che configura un comportamento “incolpevole”, tanto più se la persona si sottopone a terapie e cure farmacologiche al fine di “guarire” dal sintomo

Davanti all'accertamento di questa “malattia” le risposte di Tribunali sono state verso un'apertura della legge 3/2012 a questi soggetti, proprio in quanto accertato, che il soggetto era affetto da una dipendenza che l'aveva condotto alla crisi economico finanziaria. Il citato orientamento giurisprudenziale si è poi nel tempo consolidato, tanto da consentire allo stesso Tribunale di Torino, nel condividere il decreto di omologa del piano del consumatore emesso dal Giudice Delegato Dott.Stefano Miglietta e depositato in data 11 aprile 2019, di qualificare la condizione di sovraindebitamento causata da un eccessivo ricorso al credito dovuto ad una *“progressiva e compulsiva perdita di controllo della gestione delle proprie risorse finanziarie”* – per effetto di ludopatia – connotata, tanto dall'assenza di una reale volontà di assumere obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, quanto, attraverso una interpretazione evolutiva della vigente normativa, dall'assenza di *“colpa grave, malafede e frode”*.

Dopo dette considerazioni di carattere generale, rappresentiamo lo specifico caso.

Questa malattia, nel caso specifico del Signor Scarpulla Ernesto, ha determinato un ricorso eccessivo al credito. Infatti, lo stesso debitore, a causa di tale patologia, ha inizialmente utilizzato i propri risparmi di circa € 7.000,00 utilizzato il fido concesso dalla Banca Credem per un importo di

€ 3.500,00 ed infine ha contratto diversi debiti con le società finanziarie compromettendo la sua stabilità economica.

Dalla verifica della documentazione si riscontra la contrazione dei seguenti prestiti:

- 1) In data 22/12/2017 contrae un prestito con Agos n° 5806112 di € 30.822,00;
- 2) In data 22/12/2017 Agos concede una carta di credito revolving con limite di utilizzo di €
- 3) In data 05/10/2022 viene accordato il prestito da Findomestic di € 71.844,00 (importo erogato € 44.000,00) mediante rimborso in 120 rate di € 597,70 mensili;
- 4) In data 13/12/2022 viene accordato il prestito da Compass n° 26944839 di € 12.239,24 (importo erogato € 8.000,00) mediante rimborso in 78 rate di € 155,61 mensili;
- 5) In data 15/12/2022 Compass concede una carta di credito Revolving con limite di utilizzo di € 3.000,00.

Per quanto sopra esposto, deve ritenersi che l'istante ha agito sulla base di una vera e propria patologia psichiatrica che configura un comportamento "incolpevole", tanto più, tenendo conto, che lo stesso si è sottoposto a terapie e cure farmacologiche, al fine di "guarire" dal sintomo e pertanto, non risulta ravvisabile colpa del debitore nell'indebitamento, che non è da attribuire ad uno stile di vita oltremodo prodigo. Il persistere della patologia che lo affligge ha determinato l'oggettiva impossibilità di onorare le obbligazioni assunte alle scadenze prefissate per via degli esborsi monetari indotti dalla ludopatia.

II. Posizione reddituale e patrimoniale

Lo scrivente, dopo avere esaminato la documentazione raccolta, ad esito delle indagini esperite, ha convocato l'istante per ottenere le informazioni necessarie all'istruzione del procedimento ed ha redatto la presente proposta.

Il ricorrente ha prodotto l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento (tab.1) del proprio nucleo familiare, composto da n. 1 persona (dalla separazione vive da solo), (Doc. 7) e ciò al fine di individuare quel delta differenziale, tra il reddito percepito e le uscite mediamente sostenute, da rendere disponibile per il soddisfacimento del ceto creditorio (Doc. 6).

Si sottolinea che il Tribunale ha stabilito al momento della separazione, evento che ha provocato la sua dipendenza dal gioco di azzardo, il pagamento di un assegno mensile per il mantenimento della figlia nella misura di € 400,00 mensili.

Composizione nucleo familiare:

- Debitore istante, *ut supra* identificato;

Attuale situazione di incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte - Dettaglio delle rate e o pignoramenti gravanti sul debitore (Doc. ..):

- Fin. Agos : € 156,61;

- Fin. Findomestic: € 598,70;

- Fin. Compass : € 176,41;

- Carta Compass : € 150,00;

- Carta Compass : € 131,00;

Come evidenziato nelle tabelle su esposte, il ricorrente, si trova nella situazione descritta dalla normativa in oggetto all'art. 2 comma 1 lettera c).

Appare pacifico come la situazione descritta dal legislatore si manifesti nel caso in esame; il sig. Scarpulla Ernesto , infatti, a fronte di una entrata mensile certa (che scaturisce da un contratto di lavoro a tempo indeterminato per l'attività che lo stesso esercita come inserviente presso Casa di Riposo S. Alfonso di Lercara Friddi di cui si producono le ultime buste paga) ha, di contra, un carico debitorio mensile pari quasi alla metà (43%) della sua unica fonte reddituale che unitamente all'assegno di mantenimento di € 400,00 residua, pertanto, una somma insufficiente a garantire la conduzione di una vita dignitosa:

Spese occorrenti al nucleo familiare (Tabella n. 1) (Doc. 6)

<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Importo mensile</i>
Energia elettrica	€ 70,00
Telefonia	€ 15,00
Spese mediche	€ 30,00
Alimenti	€ 400,00
Carburante	€ 100,00
Fornitura Acqua & Gas	€ 50,00
Mantenimento figli	€ 400,00
Totale	€ 1.065,00

In ordine al fabbisogno mensile del nucleo familiare l'art 68 comma 3 recita: *"A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale (al 1/2024 euro 534,41) moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159"*

Si procede, quindi, alla determinazione del fabbisogno familiare sulla scorta di quanto rappresentato:

- Assegno sociale: euro 534,41
- Parametro scala di equivalenza ISEE n. 1 componenti: 1
- **Fabbisogno mensile euro 534,41**

Si rileva come le spese sostenute dal debitore risultino essere superiori rispetto al fabbisogno individuato secondo le previsioni di cui all'art 68, ma sensibilmente inferiori rispetto alle risultanze ISTAT, che per famiglie di analoga composizione e nel medesimo territorio di riferimento individuano un importo medio di 1.527,85.euro mensili.

Nel quantificare le supposte voci di spesa, si è proceduto vagliando gli oneri stabilmente gravanti sul debitore istante e che verosimilmente, anche in ragione dei generalizzati aumenti che si sono registrati sui canoni mensili delle utenze, potrebbero subire taluni scostamenti.

Fonti di reddito dell'Istante da destinare al pagamento del debito. (Doc. 11)

- Buste paga Dicembre 2023: euro 1.222,00;
- Buste paga Gennaio 2024: euro 1.480,00;
- Buste paga Febbraio 2024: euro 1.450,00;

Rebus sic stanti bus, la porzione reddituale che l'istante può destinare al ceto creditorio non dovrebbe eccedere l'importo di euro 370,00.

Reddito medio mensile	€ 1.384,00
Elenco spese mensili dichiarate dall'Istante	€ 1.065,00
Reddito Disponibile	€ 319,00

Atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio pregresso (Art. 67 comma 2 lett. c)

Dalla documentazione fornita allo scrivente Gestore, la situazione di sovraindebitamento dell'istante non risulta determinata da atti compiuti dallo stesso con colpa grave, malafede o frode in quanto affetto da patologia conclamata.

Parimenti, l'istante, non ha posto in essere alcun atto dispositivo del proprio patrimonio nel periodo considerato.

Beni immobili registrati (Doc. 4)

Dalle consultazioni catastali condotte dallo scrivente si rileva l'unico bene immobile di titolarità per 1/2 del debitore identificato dalle particelle di seguito descritte:

Fabbricato sito in Lercara Friddi (PA) Via Trigona n. 19, identificato al catasto fabbricati al foglio MU, particella 3821, sub. 4, categoria A/3, classe 2, vani 5,5, di proprietà per 1/2 del sig. Scarpulla Ernesto, valore pro quota € 24.887,50

Il suddetto immobile è stato assegnato, con sentenza di separazione R.G. 60/2012 del 18/01/2012 emessa dal Tribunale di Termini Imerese, all'ex coniuge nella persona della Sig.ra Sferlazza Carmela (Doc. 13)

Beni mobili registrati (Doc. 10.)

Il proponente risulta titolare del seguente bene mobile registrato:

- Autoveicolo Mini Cooper D Countryman immatricolata in data 17.03.2012 valore € 6.500,00 che utilizza per recarsi presso il posto di lavoro.

III. Posizione debitoria

Il nominato Gestore ha proceduto a richiedere a mezzo p.e.c. certificazione del credito vantato a ciascun creditore.

Si riproduce l'elenco delle precisazioni pervenute, precisando che, nei casi di mancato riscontro da parte del ceto creditorio formalmente interpellato, si è provveduto attraverso l'importo debitorio risultante dalle banche dati ufficiali e/o attraverso la documentazione fornitaci dal proponente debitore.

<i>Creditore</i>	<i>Categoria di privilegio</i>	<i>Importo debito</i>
<i>O.C.C. I Diritti del Debitore, Segretariato Sociale del Comune di Sciara</i>	Prioritari	€ 447,40
Spese di deposito	Prioritari	€ 250,00
Banca Mediolanum	Prioritari	€ 1.095,00
Agenzia Riscossione	Privilegiati	€ 3.083,50
Comune Lercara Friddi	Privilegiati	€ 2.901,00
Agenzia Riscossione	Chirografario	€ 763,44
Findomestic	Chirografario	€51.102,78
Agos Finanziamento	Chirografario	€ 3.047,09
Compass Finanziamento	Chirografario	€ 8.580,02
Compass Carta Revolving (ceduto Kruk)	Chirografario	€ 3.756,86
Agos Carta Revolving	Chirografario	€ 4.907,27
Findomestic Carta Revolving	Chirografario	€ 2.920,72
Credem Fido C/C	Chirografario	€ 3.951,57
Pay Pal	Chirografario	€ 990,00
Totale		€ 86.701,15

IV. Merito Creditizio

Ai fini della concessione di un qualsivoglia finanziamento gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare un'analisi sull'affidabilità del cliente. Tale analisi, denominata valutazione del merito creditizio, consiste nella disamina di quattro aspetti: **il patrimonio, le garanzie disponibili, la presenza di garanti e il reddito.**

Segue, dunque, un'analisi della posizione reddituale dell'odierno ricorrente al fine di valutare se il soggetto finanziatore, nella fattispecie la Finanziaria Agos, primo contraente in ordine cronologico, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

Reddito medio disponibile	Assegno sociale anno 2017	Scala di equivalenza ISEE	Dignitoso tenore di vita
1.313,92 €	485,41 €	1,50	728,11 €

Orbene sulla scorta dei dati riportati nella tabella si conduce la valutazione di cui all'art 9, co. 3-bis, lett. e).

Il finanziamento con Agos è stato stipulato in data 2017

Per l'anno di riferimento l'importo dell'assegno sociale risulta pari ad euro 485,41 moltiplicando tale ultimo per il parametro della scala di equivalenza dell'ISEE – riferita ai quattro componenti del nucleo familiare - si ottiene il valore riportato come dignitoso tenore di vita.

Ai fini di una valutazione del merito creditizio dell'odierno istante occorre dedurre dal reddito disponibile familiare l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, pertanto:

Reddito disponibile:	1.313,92 -
Dignitoso tenore di vita:	728,11=
Totale	585,81

L'importo rateale sostenuto dalla famiglia del debitore per il rimborso del finanziamento è pari ad euro **131,00 mensili**. Orbene, l'art 68 comma 3, dispone: *“ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE”* Sulla scorta delle risultanze contabili conseguite si ritiene che l'istituto di credito ha tenuto conto del merito creditizio del Sig. Scarpulla, la cui rata *illo tempore* risultava sostenibile.

Si procede, ora, con riguardo alla valutazione sul merito creditizio del debitore rispetto alla posizione debitoria nei confronti del finanziamento con la finanziaria Findomestic:

Reddito medio disponibile	Assegno sociale anno 2022	Scala di equivalenza ISEE	Dignitoso tenore di vita
1.464,86€	468,28 €	1,50	702,42 €

Il finanziamento con Findomestic è stato stipulato in data 13.10.2022

Per l'anno di riferimento l'importo dell'assegno sociale risulta pari ad euro 468,2 moltiplicando tale ultimo per il parametro della scala di equivalenza dell'ISEE – riferita ai quattro componenti del nucleo familiare - si ottiene il valore riportato come dignitoso tenore di vita.

Ai fini di una valutazione del merito creditizio dell'odierno istante occorre dedurre dal reddito

disponibile familiare l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, pertanto:

Reddito disponibile:	1.464,86
Dignitoso tenore di vita:	702,42
Totale	631,44

L'importo rateale sostenuto dalla famiglia del debitore per il rimborso del finanziamento è pari ad euro **598,70 mensili**. Orbene, l'art 68 comma 3, dispone: *"ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE"* Sulla scorta delle risultanze contabili conseguite si ritiene che l'istituto di credito ha tenuto conto del merito creditizio del Sig. Scarpulla, la cui rata *illo tempore* risultava sostenibile.

Rilevata, ora una ridotta capacità reddituale, ne consegue che per ogni altra posizione debitoria contratta cronologicamente dopo il creditore Findomestic non abbia parimenti tenuto conto del merito creditizio.

V. Sintesi della proposta

Al fine di potere sviluppare l'ipotesi di soddisfacimento dei crediti, i medesimi sono stati classificati secondo la seguente tabella contemplando le rispettive cause legittime di prelazione.

<i>Categoria di privilegio</i>	<i>Ordine di soddisfacimento</i>	<i>Importo</i>
Prioritari art. 6 co. 1 D.L. 12 gen. 2019 n. 14	1	€ 697,40
Privilegi Generali	2	€ 5.984,50
Chirografi	3	€ 80.019,25
Totale		€ 86.701,15

Durata del Piano del Consumatore

La durata del piano del consumatore è argomento particolarmente dibattuto da dottrina e giurisprudenza, all'uopo, nella normativa che ci occupa nulla si rileva, non rinvenendosi limiti

temporali normati.

Tanto premesso la durata del presente piano del consumatore, pari ad anni 5 e, pertanto, con un piano di ammortamento di 60 mensilità secondo le modalità che verranno sì descritte in seguito, pare del tutto in linea con la consolidata giurisprudenza della competente sezione del Tribunale Civile di Termini Imerese.

Nella proposta è stato previsto un pagamento rateale che possa essere per il debitore sostenibile, e che coniughi al contempo le ragioni creditorie assicurando un grado di soddisfacimento che non cagioni loro eccessivo nocumento.

Piano Rateale

La presente proposta di accordo di composizione della crisi è formulata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori dei ricorrenti un quota di soddisfacimento che sia perlomeno equivalente a quella che gli stessi realizzerebbero in sede di liquidazione del patrimonio mobiliare;
- b) garantire stabilità e certezza del pagamento dei debiti, consentendo al contempo ai debitori istanti la conduzione di uno stile di vita dignitoso.

La proposta di accordo prevede il pagamento dei creditori del ricorrente secondo le percentuali precisate nella tabella seguente.

<i>Creditore</i>	<i>Categoria di privilegio</i>	<i>Importo debito</i>	<i>%</i>	<i>Offerta</i>
O.C.C. I Diritti del Debitore	Prioritari ex art. 13 co. 4 bis L. 3/2012	447,40	100,00%	447,40
Spese di deposito		250,00	100,00%	250,00
		697,40		697,40
<i>Creditore</i>	<i>Categoria di privilegio</i>	<i>Importo debito</i>	<i>%</i>	<i>Offerta</i>
Agenzia Riscossione	Privilegiati	3.083,50	41,75%	1.287,36
Comune di Lercara Friddi	Privilegiati	2.901,00	41,75%	1.211,17
Agenzia Riscossione	Chirografario	763,44	21%	160,32
Findomestic	Chirografario	51.102,78	21%	10.731,58
Findomestic Carta Revolving	Chirografario	2.920,72	21%	613,35
Agos Finanziamento	Chirografario	3.047,09	21%	639,89
Compass Finanziamento	Chirografario	8.580,02	21%	1.801,80
Compass Carta Rev. (Kruk)	Chirografario	3.756,86	21%	788,94
Agos Carta Revolving	Chirografario	4.907,27	21%	1.030,53
Credem Fido C/C	Chirografario	3.951,07	21%	829,72
Pay Pal	Chirografario	990,00	21%	189,00
		86.003,75		
Totale				20.000,00

Lo schema di cui sopra prevede il pagamento dei creditori in una unica soluzione attraverso il ricorso ai fondi previsti ai sensi dell'articolo 15 della Legge 108/96

E' istituito presso il Ministero del tesoro un "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" ; il Fondo viene utilizzato quanto al 70% per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali, e quanto al 30% a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

I contributi di cui al comma 1 pertanto possono essere concessi alle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura convenzionate, nello specifico Fondazione Antiusura SS. Mamiliano e Rosalia con Sede legale in Palermo, Via Matteo Bonello n.2 segreteria@antiusurapalermo.it – fondazione.mamiliano.rosalia@postacertificata.org presso i locali della Caritas Diocesana.

La Fondazione è particolarmente attiva sul fenomeno della ludopatia ed ha organizzato in tal senso diversi eventi tra cui il convegno avente per oggetto "Sovraindebitamento e gioco d'azzardo patologico: cause e possibili soluzioni" che si è tenuto in data 18 Giugno 2022 presso l'Università degli Studi di Palermo, Edificio 12, Aula Magna "Antonino Buttitta" che ha visto l'intervento, tra gli altri, di S.E Mons. Corrado Loreface.

L'organizzazione, senza scopo di lucro, si propone di contrastare il fenomeno dell'usura e della dipendenza dal gioco d'azzardo attraverso l'ascolto di persone e famiglie che versano in condizioni di grave indebitamento e che sono a rischio usura richiedendo la documentazione dello stato debitorio e della situazione reddituale, collaborando nella valutazione delle soluzioni adeguate e fornendo consulenza legale e finanziaria e ogni forma di mediazione finalizzata a trovare la soluzione al problema.

Nel caso di specie, in virtù della capacità reddituale del soggetto proponente, la fondazione può erogare la somma di € 20.000,00 con la garanzia del Ministero delle Finanze ai sensi della Legge 108/96 da restituire attraverso il pagamento in 5 anni di una rata di circa € 344,03.

La disponibilità della suddetta somma a favore della procedura avverrà in seguito alla omologazione del piano e la Fondazione provvederà direttamente al pagamento dei creditori in

un'unica soluzione secondo le percentuali contenute nel presente piano.

Mediante l'utilizzo delle provviste finanziarie ora descritte la Fondazione procederà direttamente al pagamento parziale dei creditori nei termini che seguono.

La somma di **euro 20.000,00 messa a disposizione della fondazione** in sede di omologa della proposta verrà suddivisa tra i creditori in relazione al grado di prelazione:

- **euro 447,40** all'Organismo di Composizione della Crisi (Prioritari ex. art. 6 co. 1 D.L. 12 gen. 2019 n. 14)
- **euro 250,00 per spese di deposito della presente relazione**
- **euro 18.836,00** al momento dell'omologa come meglio sopra specificato, verrà offerta ai creditori nelle modalità inserite all'interno della tabella di cui sopra.

Il ricorrente restituirà la suddetta somma alla fondazione in cinque anni con n.60 rate mensili di euro 344,03.

VI. Alternativa liquidatoria (Art. 67. Comma 4)

Il metro di parametro con l'alternativa liquidatoria ha la finalità di rendere edotto l'On. Tribunale Adito nella Persona del Giudice Delegato, di come la proposta avanzata dal Consumatore soddisfi le ragioni creditorie in una ottica comparativa.

L'art 67 comma 4, all'uopo prevede che: *"è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC"*. Nello specifico, dunque, l'alternativa liquidatoria dovrebbe essere valutata prioritariamente in ordine ai crediti muniti di privilegio, e, nel caso che ci occupa, non sono presenti mutui ipotecari, ma solo finanziamenti chirografari.

Con riguardo ai creditori chirografari deve ritenersi che la presente proposta riconosca per gli stessi il soddisfacimento maggiormente realizzabile.

L'alternativa liquidatoria è composta da un immobile del valore di euro 24.887,50 che **risulta assegnato all'ex coniuge giusta separazione Sentenza R.G. 60/2012 del 18/01/2012 emessa dal Tribunale di Termini Imerese** che qui vi si allega (**Doc.13**) e pertanto non imputabile per la nostra finalità; quanto sopra rappresentato rende solamente ipotetico il valore dell'attivo in caso di liquidazione,

poiché non solo il proponente non avrebbe capacità di disporre della sua quota di titolarità, ma altresì la non unicità della titolarità renderebbe difficoltosa se non impossibile la collazione del cespite sul mercato.

L'istante, inoltre, possiede un unico bene mobile Autoveicolo Mini Cooper D Countryman immatricolata in data 17.03.2012 valore € 6.500,00 , necessario allo stesso per recarsi al lavoro; la vendita del bene comunque soddisfa i creditori in percentuale più bassa rispetto alla presente proposta .

Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore

L'istante ha provveduto a fornire la documentazione prevista dalla norma e la stessa può ritenersi ragionevolmente completa e attendibile.

Nel dettaglio risulta allegata alla presente:

1. Documento identità;
2. Tessera Sanitaria;
3. Copia Carta Circolazione;
4. Atti dispositivi compiuti;
5. Dichiarazione ex art. 69 CCII;
6. Elenco spese mensili nucleo;
7. Autocertificazione stato famiglia
8. Certificato Residenza;
9. Autocertificazione Beni Mobili Registrati;
10. Centrale Rischi Banca D'Italia
11. Certificazione SERT Bagheria ;
12. Buste Paga Dicembre -Febbraio 2024
13. Visura Catastale;
14. Omologa Separazione;
15. Contratto Credem;
16. Precisazione del Credito Credem;
17. Decadenza del beneficio termine Agos Carta Revolving;
18. Decadenza del beneficio termine Agos Finanziamento;
19. Contratto Compass;
20. E/C Compass;

21. Precisazione del Credito Compass;
22. Contratto Findomestic;
23. Decadenza Beneficio del Termine Findomestic;
24. Precisazione del Credito Kruk Italia (Compass);
25. E/C Compass;
26. Certificazione del Credito Agenzia Riscossione;
27. Estratti Ruolo Agenzia Riscossione;
28. Avvisi Accertamenti Comune di Lercara Friddi
29. Messa in Mora PayPal;
30. CU 2020-2021-2022-2023
31. E/C Credem 2022-2023

VII. Conclusioni

Attuabilità del Piano e idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori.

Sulla base della documentazione preliminare richiesta ed esaminata può, a ragione, ritenere che il sig. Scarpulla Ernesto soddisfi i requisiti oggettivi e soggettivi per l'avvio di una procedura di sovra indebitamento ai sensi dell'art. 67 comma 1 bis del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14; e che la proposta di ristrutturazione del debito possa ritenersi ragionevolmente perseguibile. Per i creditori, privi di garanzie reali o personali, il Piano rappresenta una proposta sostenibile per un soddisfacimento seppure parziale dei crediti vantati. Orbene, il nominato Gestore della Crisi stima che la proposta di ristrutturazione del debito in esame, seppur con i limiti di ogni giudizio prognostico effettuato ex ante, costituisca una soluzione conveniente e di probabile realizzazione.

Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento
"i Diritti del Debitore Segretariato Sociale del Comune di Sciara"

Il Gestore della Crisi
Dott. Luigi Romano

L'istante
Sig. Ernesto Scarpulla

Scarpulla Ernesto